



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta da:

Oggetto:

FILIAZIONE MINORI Ud.25/02/2026 PU
--

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 5877/2025 R.G. proposto da:

R . F . M . , rappresentato e difeso dall'avvocato Maria
Grazia Sangalli
-ricorrente-

contro

Sindaco Del Comune Di R . in persona del legale rappresentante
pro tempore, Ministero dell'Interno in persona del legale rappresentante
pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Avvocatura Generale
Dello Stato .
-controricorrenti-

nonché contro

Procura Generale Della Repubblica Presso La Corte Di Appello Di Brescia
-intimata-



avverso il decreto della Corte d'Appello di Brescia n. 191/2024 depositato il 14/01/2025.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/02/2026 dalla presidente Maria Acierno.

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Gianna Maria Zannella, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Uditi per il ricorrente l'Avv. Maria Grazia Sangalli e per la parte controricorrente l'Avvocatura Generale Dello Stato

FATTI DI CAUSA

1. Il ricorrente, sig. R . F . M . , ha contratto matrimonio con la C . E . in Brescia nel 2019.

Essendo la C . E . affetta da una patologia tumorale, la coppia ha deciso di intraprendere, negli Stati Uniti, un percorso di gestazione per sostituzione sottoscrivendo un primo “contratto gestazionale” il 17.08.2019.

Il 19.10.2019, la C . E . è deceduta e il ricorrente ha proseguito il percorso gestazionale, progettato in origine con la moglie, sottoscrivendo in data 11.03.2020, un “contratto di portatore”. Secondo le modalità previste dalla *lei loci*, il tribunale distrettuale di omissis, ha emesso “sentenza e provvedimento di filiazione” con i quali ha accertato il rapporto intrapreso dai coniugi al tempo in cui fu siglato il primo contratto e li ha dichiarati entrambi genitori del nascituro.

Nata la bambina in data 23.11.2021, il padre si è rivolto, in Italia, all'ufficiale di stato civile R . per chiedere la trascrizione dell'atto di nascita di entrambi i coniugi quali genitori.



L'ufficiale di stato civile, ritenendo di dell'indicazione di maternità, ha trascritto con la sola indicazione del padre.

2. Avverso il provvedimento di trascrizione parziale, il padre ha proposto ricorso avanti il tribunale di Brescia, ai sensi degli artt. 95 ss. D.P.R.

396/2000. La trattazione è stata rinviata dell'opportunità di attendere l'allora imminente Sezioni Unite in ordine al principio di diritto applicabile.

2.1 Con decreto n. 44/2024 il Tribunale di Brescia ha rigettato il ricorso

ritenendo irrilevante il richiamo all'art. legge applicabile allo stato di figlio, alla luce del principio espresso dalle Sezioni Unite n. 38162/2022 secondo cui il divieto di gestazione per altri prevale sulla conservazione dello status ac rispetto della *lex loci*. Il tribunale ha inoltre chiarito, disattendendo la prospettiva del ricorrente *l'orspazio entra e alla il quale il consenso risulta idoneo ad attribuire lo stato di figlio in difetto di legame genetico è circoscritto ad una specifica fattispecie – la fecondazione eterologa - ben diversa e ben distinta dalla surrogazione di maternità. In casi di maternità surrogata, la genitorialità giuridica non può fondarsi sulla volontà della coppia che ha voluto e organizzato la procreazione assistita così come avviene per la fecondazione assistita*”.

In conclusione, il tribunale ha ritenuto comunque astrattamente applicabile lo strumento dell'adozione in in altro giudizio, e ciò in forza, da convenzionalmente conforme dell'art. 46 co. applicazione in caso di impossibilità di ot irreperibilità del genitore e, dall'altro, 47 l. n. 184/1983 nella misura in cui con Se qualora il richiedente sia deceduto fra la prestazione del consenso ma prima della conclusione del procedimento, d



2.2. Avverso la pronuncia del giudice di primo grado, il ricorrente ha proposto reclamo ai sensi dell'art. 739 c.p.p. Brescia.

2.3 Il giudice di secondo grado ha confermato la decisione del Tribunale, correggendone alcuni passaggi motivazionali: ritiene infatti la Corte d'Appello che il modello adottivo di cui all'applicazione perché la norma che consente d'art. 44 lett. d) l. 184/1983 in caso di incapacità o irreperibilità delle persone chiamate a manifestare il consenso, si applica solo ai genitori ed al coniuge dell'adottando (ovvero al genitore intenzionale). Ugualmente non ha ritenuto applicabile l'art. 184 del 1983 perché il consenso dell'adottando deve essere successivo alla nascita dell'adottando e non può essere ricavato dall'intenzione di porre in adozione mediante gestazione per sostituzione.

Tanto premesso, il giudice dell'appello con riferimento al caso di specie e, richiamando Cass. S.U.38162/2022 par. 12, afferma che la sola impossibilità di ricorrere all'adozione è sufficiente a giustificare l'automatismo della nascita estero di un minore nato da maternità per sostituzione.

Ordinare la trascrizione dell'atto di nascita intenzionale, unica strada percorribile nel caso di specie, comporterebbe, ad avviso della Corte territoriale, una violazione del divieto di trascrizione senza neanche una relazione affettiva significativa preesistente tra la minore e la moglie deceduta del ricorrente.

La Corte d'appello condivide l'esigenza di conoscenza, in modo graduale e rispettoso della capacità di comprensione consentita dall'età, della propria storia e l'esigenza possa essere soddisfatta dalla trascrizione formato all'estero in assenza di ogni legame



Rimangono a disposizione, conclude il giudice del merito, quegli istituti di carattere privatistico (le disposizioni testamentarie, le eventuali deleghe ai nonni per l'accompagnamento e il ritiro del genitore biologico e il ramo familiare materno possono impiegare per garantire alla bambina una continuità affettiva e relazionale con gli adulti che con lei intrattengono rapporti di cura e accudimento, permettendole di riconoscere in questi la propria famiglia e i propri affetti.

3. Avverso il provvedimento della Corte d'Appello propone ricorso per cassazione affidandolo a tre motivi.

3.1 Hanno resistito con controricorso il Ministero della Giustizia e il Procuratore Generale.

3.2 Ha depositato requisitoria scritta la Procura Generale, concludendo per il rigetto del ricorso, ribadito anche nella discussione orale.

RAGIONI DELLA DECISIONE

4. Con il primo motivo di ricorso si censura ex art. 360 co. 1 n. 3) la violazione e falsa applicazione dell'art. 18 della legge n. 218/1995 alla luce della sentenza S.U. n. 3844, co 2 lett. d) della l. 184/1983 nel caso di impraticabilità dello strumento adottivo.

Il ricorrente afferma che proprio l'impraticabilità dello strumento adottivo individuato dalla Corte Costituzionale e dalla giurisprudenza di legittimità quale unico mezzo adeguato a realizzare la tutela del minore nato da gravidanza per sostituzione conformemente ai principi di ordine sovranazionale espressi dalla Corte Edu, avrebbe dovuto determinare una diversa valutazione del caso di specie. Il ricorrente segnala che il percorso adottivo, qualora entrambi i genitori del minore siano ancora in vita, consente la tutela dell'interesse del minore in modo tempestivo ed efficace, che abbia effetti simili a quelli del riconoscimento legale nell'atto di nascita ma, non essendo questo il caso di specie, è considerata l'assenza di



all'impossibilità di adozione in casi particolari, applicata alla fattispecie in esame la quale non è applicabile alla minore, formato negli Stati Uniti.

4.1 Con il secondo motivo di ricorso si censura ex art. 360 co. 1 n. 3 la violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 117 Cost. in relazione agli artt. 8 e 14 della CEDU in tema di tutela della vita privata e familiare e di non discriminazione, e agli artt. 3 e 8 della Convenzione Onu sui diritti del fanciullo del 1989 nel ritenere l'interesse del minore all'ordine pubblico, stante l'assenza di un vincolo biologico con il genitore intenzionale.

Il ricorrente censura il passaggio motivazionale in cui la Corte territoriale afferma *non* si "può fondamentalmente sostenere che perché A. abbia conoscenza delle proprie origini e perché veda rispettata la sua identità personale, anche di fronte a terzi sia indispensabile che esista un atto di stato civile italiano che attesti che lei è figlia di una donna che nella realtà dei fatti con lei, non ha alcun legame né biologico né affettivo e che non ha mai neppure conosciuto." (p. 14 del provvedimento).

Il ricorrente contesta l'assunto secondo cui l'affettiva significativa non vi sarebbe alcun interesse in capo al minore suscettibile di tutela. Si sottolinea, in merito alla responsabilità genitoriale è solo uno degli elementi che compongono la genitorialità e non coincide con la titolarità della posizione giudica ben più ampia a cui corrisponde lo stato giuridico di figlio. Ed infatti, ad avviso del ricorrente, la rilevanza giuridica dell'affettiva non dovrebbe emergere, in certi casi anche a prescindere, o in assenza, di una componente relazionale effettiva tra il minore e il genitore.

4.2 Con il terzo motivo, il ricorrente censura ex art. 360 co. 1 n. 3 la violazione e falsa applicazione degli artt. 251 e 278 c.c. in relazione allo stato unico di figlio per avere il giudice del gravame ritenuto inconferente il richiamo fatto in sede di reclamo alle norme che consentono il



5. I motivi di ricorso esposti possono essere esaminati congiuntamente in quanto logicamente connessi: il ricorrente censura, infatti, la decisione impugnata per avere la Corte territoriale rigettato la domanda di trascrizione dell'atto di nascita formato insussistenti i presupposti per il riconoscimento in Italia dello status risultante dal provvedimento straniero.

Secondo il ricorrente, tale conclusione sarebbe stata raggiunta senza un'adeguata considerazione dell'interesse riconosciuto giuridicamente il rapporto di bigenitorialità posto a fondamento della propria identità personale, specie alla luce dell'impossibilità, nel caso concreto, di dell'adozione in casi particolari.

In questa prospettiva si sostiene che la minore avrebbe diritto a conoscere la propria storia personale e le proprie origini e che tale esigenza potrebbe trovare adeguata soddisfazione soltanto attraverso la trascrizione del provvedimento straniero che la indica come figlia di entrambi i coniugi che avevano originariamente intrapreso il progetto procreativo.

A sostegno di tale tesi si richiamano, inoltre, alcune ipotesi nelle quali l'ordinamento consente *status* *filiationis* anche in assenza di una componente relazionale effettiva, quali la presunzione di concepimento nei trecento giorni successivi allo scioglimento del matrimonio prevista dall'art. 15 della legge n. 70 del 1987, il riconoscimento del figlio nato mediante procreazione medicalmente assistita e, infine, la disciplina relativa ai figli nati da rapporti incestuosi, per i quali l'ordinamento prevede lo *status* previa verifica giudiziale dell'inter-



6. Le tesi di parte ricorrente non possono essere condivise per le ragioni che seguono.

6.1 La procedura di gestazione per sostituzione in luogo in cui essa è stata avviata in modo del tutto lecito, si articola in una sequenza di atti distinti, destinati a scandire progressivamente il percorso generativo e a definire le condizioni giuridiche del rapporto tra le parti coinvolte.

Rilevano in particolar modo due contratti: per portatrici gestazionali", intervenuto entrambi i coniugi, e un secondo "contratto sottoscritto dal solo ricorrente in data 11.03.2020, in un momento successivo al decesso della moglie avvenuto il 19.10.2019.

La sequenza negoziale che ha preceduto l'intervento della donna gestante è stata composita: solo il primo atto, espressivo dell'intento di condividere un progetto procreativo per sostituzione, è stato posto in essere con la partecipazione della volontà della moglie, subito dopo deceduta, del ricorrente.

Infatti, pur essendo stata individuata la coppia composta anche dalla madre gestante, non si era ancora perfezionato alcun accordo con la portatrice, intervenuto solo nel 2020, né era iniziato il processo di formazione dell'embrione in vitro per mezzo assistita, ovvero mediante l'estrazione (del ricorrente), femminile (di donatrice anonima) e di formazione dell'embrione o degli embrioni da impiantare. Il consenso prestato dalla moglie del ricorrente si è, di conseguenza, limitato al primo atto del programma generativo e non è potuto proseguire.

Nessuna decisione irrevocabile rispetto al progetto procreativo condiviso era stata assunta e nessuna assunzione di responsabilità ne era



conseguita. Solo nelle fasi successive, è stato determinato la nascita della minore e la paternità genetica dello stesso.

La partecipazione della moglie alla complessa operazione sia nella fase negoziale, che in quella attuativa, realizzata con le tecniche di procreazione assistita, è stata minima nella prima fase ed assente, a causa dell'intervenuto decesso della minore, nella fase attuativa.

Ne consegue che il consenso prestato dalla moglie del ricorrente non può ritenersi idoneo a fondare una volontà di genitorialità suscettibile di ricevere una qualificazione giuridica.

6.2 In tale contesto è condivisibile la valutazione compiuta dalla Corte d'Appello che, nel considerare l'interesse dello status richiesto, ha evidenziato la peculiare natura della situazione oggetto di giudizio, profondamente diversa da quelle ipotesi, più frequentemente esaminate dalla giurisprudenza, nelle quali il minore nato mediante gestazione per sostituzione cresce in un nucleo familiare composto da due figure genitoriali, intenzionale, entrambe concretamente presenti nella sua vita e parimenti riconosciute dal minore come figure di riferimento.

6.3 Come correttamente osservato dalla Corte territoriale, la minore, protagonista della vicenda in esame, è nata circa due anni dopo il decesso della sig.ra C. E non ha mai avuto alcun contatto con la stessa, essendo cresciuta sin dalla nascita con il solo padre biologico. La moglie del ricorrente, pertanto, è rimasta sostanzialmente estranea al progetto genitoriale, coltivato dal ricorrente con la moglie, vincolante (per l'ordinamento estero) con la moglie, e realizzato mediante formazione in vitro dell'embrione della minore.

Ne deriva che la trascrizione dell'atto di nascita della minore, da parte della madre della moglie del ricorrente si traduce in un'operazione



status genitoriale che incontra un chiaro limite di ordine pubblico, mancando la sostanza di un progetto genitoriale condiviso, potendosi riscontrare un mero intento rimasto allo stadio iniziale, privo della necessaria maturazione per assumere rilevanza giuridica e, al contempo, sfornito di qualsiasi riscontro nella concreta dimensione relazionale della minore.

In tal modo, l'ordinamento interno sarebbe genitorialità del tutto svincolata sia dal dato affettivo-relazionale sia dalla discendenza genetica, non corrispondente ad una intenzione progettuale concreta e definitiva, con un esito incompatibile con il bilanciamento che consegue al divieto di gestazione per sostituzione, ma anche con i principi che presiedono alla formazione dello *status* filiale, i quali, pur non fondandosi in via esclusiva o prevalente sulla discendenza biologica, richiedono che la formazione della genitorialità sia effettiva e riconoscibile sul piano dell'assunzione delle conseguenze.

6.4 Non sono, infine, conferenti i richiami operati dal ricorrente alle ipotesi nelle quali l'ordinamento consente la costata prescinder dall'effettività della relazione. Le fattispecie richiamate riposano, nella generalità dei casi, su presupposti diversi.

Considerando ciascuno dei casi menzionati, il ricorrente fa dapprima riferimento alla presunzione di concepimento entro i trecento giorni successivi all'annullamento, allo scioglimento o alla nullità del matrimonio di cui all'art. 232 c.c., la quale l'ordinamento presume la verità del fatto che il nato la paternità del marito di colei che, se è vivo, è fatto, è morto, si giustifica in forza del legame biologico che generalmente intercorre fra il marito e il figlio nato dalla moglie in costanza di matrimonio. È tale carattere biologico a giustificare una costituzione



automatica dello status anche a seguito di eventi che determinano la fine del matrimonio, come lo scioglimento per morte: prova ne è la facoltà, per i soggetti interessati, di vincere la presunzione del fatto biologico della paternità ai sensi degli artt. 240, 243 e 243 bis c.c.

Il ricorrente sostiene che tale presunzione sia stata interpretata in termini più ampi da questa Corte con la pronuncia n. 1300/2019, ove è stato riconosciuto lo status del figlio nato a seguito di p.m.a. omologa con decesso del marito prima della nascita, ma dopo la crioconservazione del gamete maschile.

Il ricorrente ha omesso di considerare che la richiamata pronuncia aveva ad oggetto una vicenda diversa da quella odierna.

La scelta interpretativa della Corte, inapplicabile la disciplina della L. n. 40 del 2004, art. 8 (anche) alla specifica ipotesi di procreazione medicalmente assistita di carattere omologo avvenuta a seguito della morte del marito attraverso la crioconservazione dei gameti, si giustificava in forza di due elementi: da un lato la rilevanza che assumeva la discendenza biologica che è incontestata.

Per altro verso, e ciò maggiormente rileva ai fini di un confronto con la fattispecie che viene posta oggi all'attenzione, il ricorrente ha prestato valido consenso al momento di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita e lo ha tenuto fermo fino al decesso, provvedendo anzi, a corroborarlo con espressa autorizzazione all'utilizzo, *post mortem*, del proprio seme crioconservato, ai fini di formazione dell'embrione formato con l'apporto del gamete maschile. In questo modo risulta evidente la fase molto avanzata del progetto generativo al momento del decesso.

A conferma di quanto affermato, anche nel caso previsto dalle linee guida in materia di p.m.a., richiamato dal ricorrente e relativo al riconoscimento



della genitorialità in favore del soggetto deceduto anteriormente alla nascita del minore avvenuta a seguito di procreazione medicalmente assistita, l'effetto costitutivo del consenso presuppone che il procedimento generativo si trovi in una fase avanzata, caratterizzata quantomeno dall'avvenuta momento a partire dal quale il consenso diviene in ogni caso irrevocabile ex art. 6 l. 40/2004.

Tale circostanza deve ritenersi esclusa nel caso di specie, poiché il decesso della C. E. è intervenuto in una fase ancora del tutto iniziale del procedimento generativo, quando il percorso di gestazione per sostituzione non aveva ancora oltrepassato la fase preliminare rappresentata dalla sottoscrizione del primo contratto di servizio.

Ancora, il ricorrente richiama l'art. 250 riconoscimento del figlio possa essere fatto per testamento in ogni forma e che tale riconoscimento sia irrevocabile, dimostrerebbe la possibilità nell'ordinamento interno di consentire la c prescindere da una relazione fra il minore riconosciuto e il *de cuius*.

Anche in questo caso, tuttavia, non può ignorarsi che fondamento di questa ipotesi resta il rapporto biologico che avvince il minore non riconosciuto e il testatore: l'irrevocabilità non elide comunque la possibilità di impugnazione per difetto di veridicità da colui che è stato riconosciuto o da chiunque vi abbia interesse ai sensi dell'art. 263 c.c. Per ragioni analoghe regime giuridico dei figli incestuosi, fondati su requisiti fattuali del tutto divergenti.

Deve, pertanto, escludersi la conferenza dei richiami operati dal ricorrente, in quanto nessuna delle fattispecie evocate consente la costituzione dello *status filiationis* in difetto assoluto di un fondamento biologico ovvero di una relazione affettiva concretamente instaurata con il minore o, quantomeno, di un progetto procreativo pervenuto a un grado



di compiutezza tale che possa desumersi una volontà genitoriale definita

che investe l'iter procreativo nei suoi aspetti

7. Alla luce delle considerazioni svolte il ricorso è infondato e va rigettato.

8. La novità della questione consente la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte,

rigetta il ricorso,

compensa le spese fra le parti.

Dispone l'oscureamento degli altri dati identificativi degli e dei
interessati.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione civile, il
25 febbraio 2026.

La Presidente est.

Maria Acierno

